



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

N. 75.

Data 15/05/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e successive modifiche e integrazioni

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta:

- IMU (Imposta Municipale Propria) – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) – componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

TENUTO CONTO della suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (tassa sul servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale TARI e TASI).

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità):

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **675.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

VISTO il regolamento per l'applicazione del tributo TASI approvato nella stessa seduta.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che il comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*".

VISTI i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno pubblicati rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/04/2014 nonché con il del D.L. 16/14 convertito, con modificazione ed integrazioni, in Legge n. 68/2014 è stato ulteriormente differito al **31 luglio 2014**.

VISTO il decreto-legge 6 marzo, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1, comma 1, lett.b) è stato stabilito che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e cioè:

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti **la prima il 16 giugno** (acconto) e **la seconda il 16 dicembre** (saldo). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per il **primo anno di applicazione della TASI**, per gli immobili, **adibiti ad abitazione principale**, il versamento dell'imposta è effettuato **in un'unica rata**, entro il **16 dicembre 2014**, per gli

immobili, **diversi dell'abitazione principale**, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota base del 1 per mille, salvo il caso in cui alla data del **31 maggio 2014** sia pubblicata, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni.

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, come dal seguente elenco dettagliato:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Manutenzione verde
Manutenzione rete stradale
Servizi di viabilità, segnaletica
Servizio di protezione civile
Servizio anagrafe e stato civile
Servizi cimiteriali

RITENUTO, opportuno, per quanto concerne il tributo TASI, di determinare **per l'anno 2014**, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), come segue:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: **1 (uno) per mille**;
- immobili equiparati all'abitazione principale da regolamento IMU: **1 (uno) per mille**;
- immobili appartenenti alle categorie catastali A (compresi A/10) non adibiti ad abitazione principale, B, C, D: **0 (zero) per mille**;
- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti nel regolamento IMU: **0 (zero) per mille**;
- aree edificabili: **0 (zero) per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni: **1 (uno) per mille**;
- terreni agricoli: **0 (zero) per mille**

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di determinare per l'anno 2014**, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) come segue:

- ✓ immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: **1 (uno) per mille**;
- ✓ immobili equiparati all'abitazione principale da regolamento IMU: **1 (uno) per mille**;
- ✓ immobili appartenenti alle categorie catastali A (compresi A/10) non adibiti ad abitazione principale, B, C, D: **0 (zero) per mille**;
- ✓ immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti nel regolamento IMU: **0 (zero) per mille**;
- ✓ aree edificabili: **0 (zero) per mille**;
- ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni: **1 (uno) per mille**;
- ✓ terreni agricoli: **0 (zero) per mille**.

2. **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
come dal seguente elenco dettagliato:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Manutenzione verde
Manutenzione rete stradale
Servizi di viabilità, segnaletica
Servizio di protezione civile
Servizio anagrafe e stato civile
Servizi cimiteriali

3. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal **1° gennaio 2014**;
4. **di dare atto** che l'aliquota è stata determinata rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. **di dare atto** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato nella stessa seduta;
6. **di disporre** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione;
7. **di disporre** che il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto sito;
8. **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs 267/2000;
9. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analogha relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 20/05/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 20/05/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 20/05/2014

IL RESPONSABILE

Prot...47 del...20/05/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-
Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale